

# AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro



Con il Patrocinio di



MILANO 2015

NUTRIRE IL PIANETA  
ENERGIA PER LA VITA

*Convegno di studio e approfondimento*

## Formazione Formatori dell'igiene alimentare: l'HACCP nelle aziende

*Relatore: Dr. Giovanni Laverda*



**Brescia, 28 settembre 2015** *dalle ore 14.30 alle ore 17.30*



Media Partner



# OBIETTIVI

Reg. CE N° 1169/2011 → La nuova etichettatura



Le tabelle nutrizionali: queste sconosciute???

# INTRODUZIONE

Leggi Italiane e degli Stati Membri



Direttive e Regolamenti EU

Aderire ad una “regola” EC



Libera circolazione delle merci (Art. 34-36 TFUE)

Nel Mondo



Codex Alimentarius

# ETICHETTE

Regola generale



Direttiva 2000/13/EC e s.m.i.



In Italia D.Lgs. 109/92 e s.m.i.

Regole speciali



Una accozzaglia di regoline e regolucce, per specifici prodotti, per categorie, per integrazione o deroghe

# REG. UE 1169/11

Dall'Etichettatura



Alle informazioni al consumatore

Da una “radiografia” quanto più dettagliata possibile del  
prodotto



Uno “strumento” per compiere scelte consapevoli da  
parte dei consumatori in base alle proprie scelte  
nutrizionali

## Necessità

- ✓ Aggiornamento sulla base delle evoluzioni del mercato interno e mercato estero
- ✓ Nuove esigenze del consumatore
- ✓ Ingresso di nuovi paesi nell' UE sprovvisti di regole specifiche

Sono abrogati



87/250/CEE, 90/496/CEE, 999/10/CE, **2000/13/CE**,  
2002/67/CE e 2008/5/CE e il Reg. 608/2004

**ENTRA IN VIGORE IL 13 DICEMBRE 2011**



Non totalmente, ma attraverso step specifici



È necessario un riassetto di ogni stato membro  
(Italia D.Lgs. 109/92!!!)

13/12/'11

- ENTRATA IN VIGORE
- FACOLTA' DI APPLICARE LE NUOVE REGOLE

14/12/'14

- Termine di utilizzo delle etichette non conformi (rimanenze magazzino)
- Se Tabella Nutrizionale presente va adeguata alle nuove regole

14/12/'16

- Termine ultimo per le etichette non conformi

## Disposizioni transitorie (Art. 54)

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) [*dichiarazione nutrizionale*], possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

## Disposizioni transitorie (Art. 54)

Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35

Gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014

## Oggetto e campo di applicazione (Art. 1)

1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un **elevato livello di protezione** dei consumatori in materia di **informazioni sugli alimenti**, tenendo conto delle **differenze di percezione** dei consumatori e delle loro **esigenze** in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.
2. Il presente regolamento definisce in modo generale i **principi, i requisiti e le responsabilità** che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, **l'etichettatura** degli alimenti. Fissa gli **strumenti** volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le **procedure** per la fornitura di informazioni sugli alimenti

## Oggetto e campo di applicazione (Art. 1)

3. Il presente regolamento si applica agli **operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare** quando le loro attività riguardano la **fornitura di informazioni** sugli alimenti ai consumatori. Si applica a **tutti gli alimenti destinati al consumatore finale**, compresi quelli forniti dalle **collettività**, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
4. Il presente regolamento si applica **fatti salvi i requisiti** di etichettatura stabiliti da **specifiche disposizioni** dell'Unione per particolari alimenti.  
Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da **imprese di trasporto** quando il **luogo di partenza** si trovi nel **territorio di Stati membri**

## Pratiche leali di informazione (Art. 7)

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
  - a) per quanto riguarda le **caratteristiche dell'alimento** e, in particolare, la **natura**, l'**identità**, le **proprietà**, la **composizione**, la **quantità**, la **durata di conservazione**, il **paese d'origine** o il luogo di provenienza, il **metodo di fabbricazione o di produzione**;
  - b) attribuendo al prodotto alimentare **effetti o proprietà che non possiede**;
  - c) suggerendo che l'alimento possiede **caratteristiche particolari**, quando in realtà **tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche**, in particolare **evidenziando** in modo esplicito la **presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive**;

## Pratiche leali di informazione (Art. 7)

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
  - d) suggerendo, tramite l'aspetto, la **descrizione** o le **illustrazioni**, la **presenza di un particolare alimento o di un ingrediente**, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato **sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente**.
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti **non attribuiscono** a tali prodotti la **proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento** a tali proprietà.

## Responsabilità (Art. 8)

1. L'operatore del settore alimentare **responsabile delle informazioni** sugli alimenti è **l'operatore** con il cui **nome o con la cui ragione sociale è commercializzato** il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, **l'importatore** nel mercato dell'Unione
2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la **presenza e l'esattezza delle informazioni** sugli alimenti, **conformemente alla normativa** applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali
3. Gli operatori del settore alimentare che **non influiscono sulle informazioni** relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso **in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa** in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

## Responsabilità (Art. 8)

4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, **non modificano le informazioni che accompagnano un alimento** se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare **sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate** alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, **assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa** in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.
6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le **informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività** siano **trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti**, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

## Responsabilità (Art. 8)

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le **indicazioni obbligatorie** richieste in virtù degli articoli 9 e 10 **appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta** a esso apposta **oppure sui documenti commerciali** che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
- a) quando **l'alimento preimballato** è destinato al **consumatore finale**, ma **commercializzato in una fase precedente alla vendita** al consumatore finale e quando in questa fase **non vi è vendita a una collettività**;
  - b) quando **l'alimento preimballato** è destinato a essere **fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato**. In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), **figurino anche sull'imballaggio esterno** nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

## Responsabilità (Art. 8)

8. **Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare** alimenti **non** destinati al consumatore finale o alle collettività **assicurano** che a tali altri operatori del settore alimentare siano **fornite sufficienti informazioni** che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui all'Art. 9 paragrafo 2.

LA REGOLA «B 2 B»

«BUSINESS TO BUSINESS»

# Art. 9

## LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

### « L' ETICHETTA »

## Indicazioni obbligatorie (Art. 9)

- a) La **denominazione** dell'alimento
- b) L' **elenco degli ingredienti**;
- c) Qualsiasi **ingrediente o coadiuvante tecnologico** elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che **provochi allergie o intolleranze** usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) La **quantità di taluni ingredienti** o categorie di ingredienti;
- e) La **quantità netta** dell'alimento;
- f) Il **termine minimo di conservazione o la data di scadenza**;
- g) Le **condizioni particolari** di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) Il **nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare** di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- i) Il **paese d'origine** o il **luogo di provenienza** ove previsto all'articolo 26;
- j) Le **istruzioni per l'uso**, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il **titolo alcolometrico volumico effettivo**;
- l) Una **dichiarazione nutrizionale**.

# REG. EU 1169/11

Il nome, la ragione sociale e l'indirizzo

La pasticceria di Matilde S.n.C.  
Via Chissadove, 44 Vattelapesca (LL)

La denominazione dell'alimento

Con farina macinata a pietra



Con uova da galline allevate a terra

Biscotti Savoiaardi

Ingredienti che provocano allergie o intolleranze

L'elenco degli ingredienti

**Ingredienti:** Zucchero, **farina di frumento**, **uova fresche 26%**, **farina di frumento macinata a pietra 4%**, sciroppo di glucosio, agenti lievitanti (carbonato di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico), aromi naturali

La quantità di taluni ingredienti

Prodotto in Italia nello stabilimento di  
Via Vicenza, 46 – Rossifumi (GF)

Una dichiarazione nutrizionale

Informazioni Nutrizionali (valori medi) per 100 g

Energia	kJ 1602 kcal 378
Grassi totali	3.80 g
di cui acidi grassi saturi	0.90 g
Carboidrati	76.90 g
di cui zuccheri	42.00 g
Fibre	2.50 g
Proteine	7.90 g
Sale	0.23 g

Da consumarsi preferibilmente entro:  
31/01/2016

Il TMC o data di scadenza

L 01475U  
300 g **e**



La quantità netta

Lotto non previsto dal 1169, ma necessario per art. 13 D.LGS 109

## Allergeni

1. **Cereali contenenti glutine**, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
2. **Crostacei** e prodotti a base di crostacei.
3. **Uova** e prodotti a base di uova.
4. **Pesce** e prodotti a base di pesce.
5. **Arachidi** e prodotti a base di arachidi.
6. **Soia** e prodotti a base di soia.
7. **Latte** e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. **Frutta a guscio**, cioè mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati
9. **Sedano** e prodotti a base di sedano
10. **Senape** e prodotti a base di senape.
11. **Semi di sesamo** e prodotti a base di semi di sesamo
12. **Anidride solforosa e solfiti** in concentrazioni superiori a **10 mg/kg o 10 mg/l** espressi come SO<sub>2</sub>
13. **Lupini** e prodotti a base di lupini
14. **Molluschi** e prodotti a base di molluschi

## La dichiarazione nutrizionale (Art. 9, 30, 31 e All. XV)

1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
  - a) **il valore energetico;**
  - b) la quantità di **grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale** (sale calcolato con la formula  $\text{Sale} = \text{Na} * 2,5$ ).  
Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
  
2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
  - a) **acidi grassi monoinsaturi;**
  - b) **acidi grassi polinsaturi;**
  - c) **polioli;**
  - d) **amido;**
  - e) **fibre;**
  - f) **i sali minerali o le vitamine** elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

L'obbligo decorre dal

13/12/2016

**ATTENZIONE!!!**

**Se la dichiarazione è già presente essa deve essere  
conforme al Reg. EU 1169/11 e decorre dal  
13/12/2014**

## La dichiarazione nutrizionale

I **valori dichiarati** sono **valori medi** stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

- a) dell'**analisi dell'alimento** effettuata dal fabbricante;
- b) del **calcolo effettuato** a partire **dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti** utilizzati;
- c) del **calcolo effettuato** a partire da **dati generalmente stabiliti** e accettati.

Il valore medio è definito nell' Allegato I come:

“il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo”.

## Calcolo valore energetico

Il Valore Energetico si esprime in kcal e in kJ. Si calcola utilizzando i seguenti fattori di conversione (all. XIV).

Cosa	kJ/g	Kcal/g
carboidrati (ad esclusione dei polioli)	17	4
polioli	10	2,4
proteine	17	4
grassi	37	9
salatrim*	25	6
alcol (etanolo)	29	7
acidi organici	13	3
fibre	8	2
eritritolo	0	0

\* salatrim: grassi a basso tenore energetico consentiti in prodotti da forno e pasticceria

## Calcolo valore energetico

Un esempio di calcolo

Informazioni nutrizionali			
(valori medi per 100 g di prodotto)			
Valore energetico		Kcal	486,59
		Kjoule	2039,6
	Grassi	22,00	g
	di cui saturi	11,80	g
	Carboidrati	63,25	g
	di cui zuccheri	17,79	g
	Fibre	1,76	g
	Proteine	8,02	g
	Sale	0,34	g

Proteine (N x 6,25)	8,5
Grassi	22,7
Acidi Grassi Saturi	11,56
Acidi Grassi Monoinsaturi	7,12
Acidi Grassi Polinsaturi	3,00
Carboidrati (p.d. a 100)	63,1
Fruttosio anidro	0,38
Glucosio anidro	0,59
Saccarosio anidro	15,4
Lattosio anidro	< LQ
Maltosio anidro	0,22
Fibre Alimentari	2,4
Sodio come Na	0,112
Sale (NaCl) equivalente (Sodio x 2,5)	0,280
Contenuto in acqua [E70°C]	2,7
Ceneri	0,59

## Claims

«Ricco di Omega 3», «Plus Vitamine e Calcio»,  
«Naturale regolarità», «Riduce il colesterolo»...

L'Efsa ha bocciato oltre l'80% dei claims salutari presentati dai paesi membri. L'elenco di quelli autorizzati in base all'art. 13.1 è stato pubblicato con il Regolamento 432/2012.

Altri claims vengono pubblicati con altri regolamenti via via che l'Efsa li esamina. In caso di parere positivo, la Commissione Europea emana un regolamento specifico di autorizzazione.

«La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi si trasformano in sangue, il sangue in cuore e cervello; in materia di pensieri e sentimenti. L'alimento umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far migliorare il popolo, in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un'alimentazione migliore. L'uomo è ciò che mangia.»


da «Il mistero del sacrificio o l'uomo è ciò che mangia»  
Ludwig Feuerbach (1862)

*Grazie per  
l'attenzione*



**AiFOS**

Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro



## UN PO' DI STORIA EUROPEA

1957 (1958) → Viene emanato il TCE → Trattato che istituisce la CEE (Comunità Economica Europea) più conosciuto come trattato di Roma

1992 (1993) → viene ratificato il TCE in TUE, ovvero il Trattato sull'Unione Europea o più conosciuto come il Trattato di Maastricht

2007 (2009) → Viene ratificato il TUE e il TCE e si parlare di TFUE → più conosciuto come Trattato di Riforma o Trattato di Lisbona



## LEGISLAZIONE EUROPEA

Regolamenti → Atti Legislativi vincolanti → DEVE essere applicato in tutta l'EU e in tutti i suoi elementi

Direttive → Atto legislativo che stabilisce un obiettivo → Ogni Stato Membro decide come procedere ed emana le proprie leggi

Decisioni → Atto vincolante e direttamente applicabile per un paese o un'impresa → Microsoft ha subito una multa per abuso di posizione dominante

Raccomandazioni → non vincolanti → rendono note le posizioni e le linee d'azione delle Istituzioni Europee senza imporre obblighi

Pareri → non vincolanti → rendono note le posizioni delle Istituzioni Europee su di un Atto legislativo o un "pacchetto" di Atti da emanare



## COLLETTIVITÀ

«collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale;

